

Tel. 06.49499.730 PEC protocollo@pec.agea.gov.it

Organismo Pagatore AGEA

Ufficio monocratico SEDE

Organismo pagatore della Regione Veneto - AVEPA

Via N. Tommaseo, 67 35131 PADOVA protocollo@cert.avepa.it

Organismo pagatore della Regione Emilia-Romagna AGREA

Largo Caduti del Lavoro, 640122 BOLOGNA agrea@postacert.regione.emilia-romagna.it

Organismo pagatore della Regione Lombardia - OPLO

P.zza Città di Lombardia,1 20124 MILANO opr@pec.regione.lombardia.it

Organismo pagatore della Regione Toscana ARTEA

Via Ruggero Bardazzi, 19/21 50127 FIRENZE artea@cert.legalmail.it

Organismo Pagatore ARPEA

via Bogino, 23 10123 Torino protocollo@cert.arpea.piemonte.it

Organismo Pagatore della P.A. di Bolzano OPPAB

Via Alto Adige, 50 39100 Bolzano <u>organismopagatore.landeszahlstelle@pec.pro</u> <u>v.bz.it</u>

Organismo Pagatore della P.A. di Trento APPAG

via G.B. Trener, 3 38100 Trento appag@pec.provincia.tn.it



Organismo pagatore della Regione Calabria ARCEA

Cittadella regionale, 1° piano Loc. Germaneto 81100 CATANZARO protocollo@pec.arcea.it

Organismo pagatore della Regione Sardegna ARGEA

Via Caprera, 8 09123 Cagliari argea@pec.agenziaargea.it

Regioni e PP.AA.

Loro sedi

CAA Coldiretti

Via XXIV Maggio, 43 00187 ROMA caa.coldiretti@pec.coldiretti.it

CAA Confagricoltura

C.sa Vittorio Emanuele II, 101 00185 ROMA segreteria.caa@pec.confagricoltura.it

CAA CIA

L.go Tevere Michelangelo, 9 00192 ROMA amministrazionecaa-cia@legalmail.it

CAA Caf Agri

Via Nizza, 154 00198 ROMA caacafagri@pec.caacafagri.com

CAA UNICAA

via Serassi, n. 7 24125 Bergamo caa@pec.unicaa.it

Alla CONFCOOPERATIVE Fedagri

fedagripesca@confcooperative.it

Alla ANCA / LEGACOOP

info@legacoop.coop

Alla AGCI

segreteria.presidentenazionale@agci.it

Alla **FEDERVINI**

federvini@federvini.it



e P.C. MASAF - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42 00187 Roma icqrf.dipartimento@pec.politicheagricole.gov. it

MASAF - Dipartimento delle Politiche Europee e internazionali e dello sviluppo rurale

Via XX Settembre, 20 00187 Roma pocoi.direzione@pec.politicheagricole.gov.it

Al Coordinatore Commissione Politiche Agricole

Regione Veneto

Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport Palazzo Sceriman Cannaregio, 168 - 30121 Venezia (VE) e-mail: area.marketingterritoriale@regione.veneto.it

Leonardo SpA

Mandataria RTI Lotto 3 Gara SIAN Piazza Monte Grappa, 4 00195 ROMA cybersecurity@pec.leonardo.com

 $\begin{array}{c} \textbf{Direzione AGEA Digital Transformation} \\ \textbf{SEDE} \end{array}$

OGGETTO: Decreto Ministeriale 635212 del 2 dicembre 2024 relativo alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, par. 1, lettera b) regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione del sostegno previsto per gli investimenti.

Riferimenti normativi

- -Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013 e, in particolare, gli articoli da 57 a 60;
- -Regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;



- -Regolamento delegato UE n. 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento UE 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- -Regolamento di esecuzione UE 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento UE 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli le cauzioni e la trasparenza;
- -Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.1037/2001 e (CE) 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Regolamento Delegato (Ue) 2018/273 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;
- Regolamento di esecuzione (Ue) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione
- Legge 12 dicembre 2016, n 238, disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
- Piano Strategico Nazionale della PAC per il periodo di programmazione 2023/2027
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 635212 del 2 dicembre 2022, perquanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo Investimenti;
- Decreto legislativo del 17 marzo 2023 n. 42, modificato dal Dlgs n. 188 del 23 novembre 2023 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- Decreto Ministeriale MASAF n. 410748 del 4 agosto 2023 Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori.



1. Definizioni

Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea - Via XX settembre n. 20, 00187 Roma;

Regioni: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Agea: Organismo di Coordinamento Agea;

OP: Organismi pagatori competenti;

PSP: il piano strategico nazionale della Pac di cui al regolamento (UE) 2021/2115;

Regolamento: il regolamento (UE) 2021/2115 e ss. mm. e ii.;

Regolamento delegato: regolamento delegato Ue 2022/126

DM: Decreto Ministeriale 635212 del 2 dicembre 2024 relativo alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, par. 1, lettera b) regolamento (UE) n.2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione del sostegno previsto per gli investimenti.

Dichiarazione obbligatoria: le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformità dei regolamenti (UE) n. 2018/273 e 2018/274 e delle disposizioni nazionali applicative;

Demarcazione: sistema adottato dalle Regioni per escludere che le azioni o le operazioni finanziate nell'ambito del Feaga siano finanziate con altri fondi della Unione Europea.

2. Premessa

A decorrere dalla campagna vitivinicola 2025/2026, in applicazione dell'articolo 58), paragrafo 1, primo comma lettera b del regolamento 2021/2115, è concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e negli strumenti di commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale delle imprese, la competitività, e riguardanti la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato VII parte II del regolamento, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale ed i trattamenti sostenibili. Inoltre, non è concesso per tale intervento un sostegno ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti unionali sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. La presente Circolare di Coordinamento abroga e sostituisce la preesistente Circolare n. 7374 del 01/02/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Divieto del doppio finanziamento

L'allegato I del **DM**, riporta specifici criteri di demarcazione ed il relativo sistema di controllo finalizzati ad assicurare il divieto del doppio finanziamento. Tali criteri sono, altresì, inseriti nel PSP. L'allegato I può essere modificato, previa richiesta della Regione competente, con decreto direttoriale. Qualora la demarcazione venga attuata mediante la specifica delle singole operazioni finanziate con i fondi FEAGA, le stesse sono riportate nell'allegato II del DM con l'indicazione della Regione di riferimento. Tale elenco può essere modificato, previa richiesta della Regione competente, con decreto direttoriale.

4. Operazioni ammesse

Non sono ammessi a contributo interventi che ricevono o abbiano ricevuto altri contributi pubblici o che si configurino come investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi.



Parimenti non beneficiano del sostegno gli interventi che beneficiano o hanno beneficiato di un sostegno ai sensi dell'articolo 58 paragrafo 1, lettera k) del regolamento.

5. Condizioni di ammissibilità

Ai sensi dell'art. 3, sono beneficiari del sostegno, previsto per gli Investimenti, le imprese la cui attività sia almeno una delle seguenti:

- a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione;
- c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
- d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

Beneficiano, altresì, del sostegno le organizzazioni interprofessionali, come definite all' articolo 157 del regolamento, compresi i Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni.

Per quanto disposto all'articolo 48 del regolamento delegato Ue 2018/273, le imprese richiedenti possono accedere al contributo solo se in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al regolamento delegato Ue n. 2018/273 ed il regolamento di esecuzione Ue n. 2018/274.

L'investimento proposto deve essere strettamente ed esclusivamente correlato all'attività vitivinicola dell'impresa ed avere come scopo finale l'aumento della competitività dell'Azienda richiedente nell'ambito esclusivo dei prodotti vitivinicoli (allegati VII – parte II regolamento UE 1308/2013).

6. Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda/dichiarazione per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i produttori, a fronte di modifiche rispetto a quanto già risultante nel fascicolo, sono tenuti ad apportare preventivamente le necessarie variazioni al fascicolo stesso, ai fini dell'aggiornamento e della coerenza con le dichiarazioni rese.

Il fascicolo deve essere costituito presso l'Organismo Pagatore competente, individuato sulla base della sede legale dell'azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare del corrispondente CUAA.

I documenti essenziali che devono essere prodotti all'atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono indicati dal DM 15 gennaio 2015, n. 162, al fine di determinare i contenuti minimi, la competenza e responsabilità per la costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale.

7. Condizioni di ammissibilità definite dalle Regioni



Ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del **DM**, le Regioni, se del caso, adottano ulteriori determinazioni per:

- definire gli importi minimi e massimi di spesa ammissibile per ogni domanda;
- limitare la percentuale di contributo erogabile;
- prevedere la concessione dell'anticipo e fissare la relativa percentuale;
- individuare i beneficiari dell'aiuto;
- escludere/limitare alcuni prodotti, di cui all'Allegato VII parte II del regolamento, oggetto dell'investimento;
- ammettere modifiche ai progetti approvati, secondo quanto stabilito all'articolo 4 commi
 7 e 8 del DM;
- definire la durata annuale o biennale dei progetti;
- individuare ulteriori criteri di priorità facoltativi, oggettivi e non discriminatori, da applicare alle domande, la relativa ponderazione e le modalità di applicazione sulla base della strategia e sugli obiettivi specifici scegliendo tra quelli indicati nel PSP al punto 7 della scheda Investimenti, Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento riportati all'allegato III del DM.

Le suddette determinazioni regionali sono motivate e basate su criteri oggettivi e non discriminatori. Le stesse devono essere trasmesse contestualmente dalle Regioni al Ministero e ad Agea.

8. Domande di aiuto

Con il **DM n.** 635212 del 2 dicembre 2024 è stato disposto che il termine per la presentazione delle domande di aiuto è fissato al 30 marzo di ciascun anno e, per la sola campagna 2025/2026, al 30 aprile 2025. Gli OP non hanno facoltà di anticipare tale data, ma sono tenuti a garantire l'apertura dei propri sistemi informativi con almeno 60 giorni di anticipo rispetto al termine di presentazione della domanda per consentire ai beneficiari richiedenti di disporre di un tempo congruo per la presentazione della domanda.

Il termine per la definizione della graduatoria di finanziabilità delle domande di aiuto è fissato al 30 giugno di ogni anno, e, per la campagna 2025/2026, al 30 novembre 2025.

Le domande, per poter beneficiare del sostegno, sono presentate all'Organismo pagatore competente, oppure presso le Regioni, qualora espressamente previsto, sulla base delle modalità descritte nelle rispettive istruzioni operative degli organismi pagatori.

La domanda contiene, almeno, i seguenti elementi:

- a) nome, ragione sociale del richiedente e CUAA;
- b) descrizione dell'investimento con l'indicazione delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione delle stesse;
- c) la dimostrazione che i costi dell'investimento proposto non superino i normali prezzi di mercato;
- d) la dimostrazione che l'investimento proposto non costituisca una mera sostituzione di quanto già presente in azienda (Inventario ed il Layout pre e post realizzazione progetto, rientra tra la documentazione obbligatoria che il richiedente deve allegata alla domanda di aiuto (prerealizzazione) ed alla successiva domanda di pagamento saldo (post realizzazione).
- e) il possesso delle risorse tecniche e finanziarie per realizzare l'investimento proposto;



- f) la prova che il proponente non sia un'impresa in difficoltà;
- g) relazione puntuale contenente i motivi per i quali si intende realizzare l'investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell'impresa, nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite.

Nelle istruzioni operative adottate dagli Organismi pagatori, saranno specificate le modalità operative applicate, di concerto con le Regioni di pertinenza, per garantire il rispetto dei punti c), d), e), f) g).

Qualora l'impresa beneficiaria intenda avvalersi del criterio di priorità riguardante gli effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili da un punto di vista ambientale, la relazione di cui al precedente punto g) dovrà riportare elementi che rendano evidente il vantaggio auspicato da un punto di vista energetico e/o ambientale.

9. Procedura di selezione

Dopo aver esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità sopra indicati, le Regioni che applicano criteri di priorità, attribuiscono alle stesse i punteggi sulla base della ponderazione assegnata e definiscono, nei termini sopra richiamati, la graduatoria di finanziabilità. Inoltre, entro 15 giorni dalla definizione della graduatoria, le Regioni sono tenute a comunicare ai richiedenti l'esito dell'istruttoria.

Qualora, a seguito dell'istruttoria, le domande potenzialmente eleggibili superino le disponibilità finanziarie assegnate ad ogni Regione, sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile.

I punteggi sono attribuiti sulla base dei criteri di priorità eventualmente individuati dalle Regioni con proprio provvedimento ed in coerenza con quelli riportati nel PSP comunicato alla Commissione europea il 31 dicembre 2021 ss.mm.ii..

10. Determinazione del sostegno

Il sostegno per gli investimenti materiali o immateriali realizzati da micro, piccole o medie imprese è erogato nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta. Nelle Regioni classificate come Regioni "meno sviluppate", il contributo alle spese non può superare il 50% dei relativi costi.

Il limite massimo di cui al precedente comma è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro, per la quale non trova applicazione il Titolo 1, articolo 2, paragrafo 1 dell'Allegato della Raccomandazione 2003/361/CE. Per le medesime imprese operanti in Regioni classificate come Regione di convergenza, il contributo massimo erogabile è pari al 25% delle spese effettivamente sostenute.

Qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificabile come grande impresa ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni di euro, il livello di aiuto è fissato, al massimo, al 19% della spesa effettivamente sostenuta.

Le Regioni stabiliscono, se del caso, un limite massimo di contribuzione inferiore, motivando la decisione in apposito provvedimento.

Il sostegno è versato solo se, a seguito dei controlli in loco, il progetto risulta integralmente realizzato nel rispetto di quanto ammesso all'aiuto.

Per intervenute cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, di cui all'art. 3) Regolamento UE n. 2021/2116, opportunamente comunicate prima della presentazione della domanda di pagamento del saldo, l'aiuto può essere versato anche dopo la realizzazione delle singole azioni nel rispetto degli obiettivi



ammessi.

Le Regioni dovranno valutare se ricorrono le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, di cui all'art. 3) Regolamento UE n. 2021/2116 e se l'obiettivo finale risulti comunque raggiunto ed il progetto possa essere considerato funzionale a tale obiettivo.

Gli OP, di concerto con le Regioni/PA, stabiliscono le modalità e le tempistiche di inoltro delle istanze da parte del richiedente con le quali saranno invocate le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui sopra.

Per quanto previsto al paragrafo 1) articolo 59 del regolamento UE 2021/2116, in particolare alla lettera a) d) e c), e paragrafo 5 del medesimo regolamento gli OP, tramite proprie Istruzioni operative, possono prevedere ulteriori vincoli restrittivi per i progetti realizzati parzialmente.

L'aiuto è versato, secondo la tempistica definita con circolare di Agea e, comunque, entro e non oltre i 12 mesi dalla presentazione, da parte del beneficiario, della domanda di pagamento finale, valida e completa.

La dotazione nazionale per il finanziamento dell'intervento è garantita fino all'esercizio finanziario 2026/2027 (15 ottobre 2027). Pertanto, non potranno essere eseguiti pagamenti oltre il termine del 15 ottobre 2027.

I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto concesso, per un importo che non può superare 1'80% del contributo dell'Unione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione, pari al 110% del valore dell'anticipo. Le Regioni adottano propri provvedimenti per stabilire l'eventuale concessione degli anticipi e fissare la relativa percentuale massima erogabile, nel citato limite dell'80%.

Le spese eleggibili sono quelle sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione delle domande di aiuto e comunque entro e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento saldo.

Qualora al richiedente non venga accolta la domanda di pagamento di saldo, le eventuali spese dallo stesso sostenute sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto eventualmente ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.

Non sono, inoltre, ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese:

- a) l'IVA, tranne l'IVA non recuperabile ai sensi dell'articolo art. 22 del regolamento Ue 2022/126
- b) l'acquisto di terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente;
- c) gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia, i costi indiretti e gli oneri assicurativi.

Gli Organismi pagatori nelle loro istruzioni operative, e le Regioni interessate, **possono**, altresì, non ammettere ulteriori categorie di spese.

11. Modifiche al progetto

Le richieste di modifiche, definite varianti, devono essere presentate obbligatoriamente prima della loro esecuzione e della presentazione della domanda di pagamento del saldo ed istruite, valutate ed



eventualmente autorizzate dalle Regioni, purché comunque non compromettano gli obiettivi dell'operazione nel suo insieme e siano debitamente giustificate e comunicate entro i termini stabiliti.

Parimenti, se la modifica non incide sul progetto ma determina una riduzione della spesa ammessa al finanziamento maggiore del 10% queste deve essere oggetto di richiesta di variante ed autorizzazione.

Le modifiche devono essere notificate dal richiedente alle Regioni fino ad un massimo di 60 giorni prima del termine ultimo disposto per la presentazione delle domande di pagamento del saldo; è data facoltà alle regioni/OP di stabilire termini anticipati.

La modifica apportata ad un progetto, non comunicata preventivamente alla Regione/PA, oppure non autorizzata dalla stessa, renderà il progetto modificato non ammissibile al sostegno, con conseguente obbligo di realizzazione del progetto nel rispetto di quanto ammesso inizialmente al finanziamento. Il riscontro di una realizzazione parziale del progetto in sede di controllo in loco, senza che sia intervenuta una istanza di variante e successiva autorizzazione, determina la revoca dell'aiuto e l'applicazione di penale, parimenti a quanto previsto per la mancata presentazione della domanda di pagamento saldo.

Le modifiche delle operazioni che incidono su elementi del progetto che hanno determinato l'applicazione di criteri di priorità sull'ammissibilità del progetto devono essere valutate attentamente, e se tali modifiche alterano la posizione della graduatoria di ammissibilità, non possono essere autorizzate se non rientrano nella graduatoria di finanziabilità.

Non sono ammesse le modifiche che determinano una variazione degli obiettivi per i quali il progetto è stato proposto ed ammesso all'aiuto.

Le Regioni dovranno comunicare l'ammissibilità e trasmettere al beneficiario l'autorizzazione o il diniego entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di modifica al progetto; è data facoltà alle Regioni/OP di stabilire termini diversi. In caso di non accoglimento della richiesta di modifica le spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico.

Sono ammesse le modifiche di minore entità entro il 10% dell'importo inizialmente approvato del sostegno ammissibile, a condizione che non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione, i suoi obiettivi generali e non modifichino i criteri di priorità indicati, pena la non finanziabilità dell'operazione; tali modifiche minori sono attuate senza autorizzazione preventiva e sono comunicate, al più tardi, con la domanda di pagamento a saldo finale, entro il 10% dell'importo di spesa inizialmente approvato senza autorizzazione, a condizione che non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione ed i suoi obiettivi generali. I trasferimenti finanziari tra le azioni che rientrano nell'ambito di un'operazione già approvata sono ammessi fino a un massimo del 10 % degli importi di spesa inizialmente approvati per ogni azione/intervento, purché non venga superato l'importo totale della spesa approvata per l'operazione.

Gli OP e le Regioni con proprie disposizioni indicheranno le modalità delle presentazioni delle modifiche oltre gli ulteriori vincoli e requisiti.

12. Termini realizzazioni investimenti e presentazione domande di pagamento saldo

Il termine ultimo per la realizzazione del progetto e presentazione delle domande di pagamento di saldo è disposto alla data del **31 maggio** dell'anno di riferimento della campagna della domanda di aiuto, per i progetti di durata annuale, ed alla data del 31 maggio dell'anno di riferimento successivo a quello della campagna della domanda di aiuto, per i progetti di durata biennale.

Per la sola campagna 2025/2026, la data del termine per la presentazione delle domande di pagamento saldo, per i progetti durata annuale, è stabilito alla data del **30 giugno 2026**.

Le Regioni/PA possono prevedere termini anticipati rispetto a quelli indicati nel precedente capoverso.

13. Modalità di erogazione dell'aiuto



L'aiuto viene erogato solo dopo aver eseguito il controllo in loco di tutte le operazioni ammesse all'aiuto e la verifica dell'effettiva realizzazione dell'investimento nel rispetto di quanto ammesso all'aiuto.

Nell'ambito degli investimenti biennali i beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto concesso per un importo che non può superare l'80% del contributo UE ammesso all'aiuto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia pari al 110% del valore dell'anticipo.

Le Regioni, con proprio provvedimento, se del caso, stabiliscono l'eventuale concessione degli anticipi e fissano la percentuale massima erogabile nel rispetto del limite dell'80%.

Per l'ottenimento dell'anticipo, deve essere presentata apposita richiesta all'Organismo pagatore competente, ossia presso le Regioni/PA qualora previsto, corredata della predetta garanzia.

14. Spese ammissibili

Ai fini della eleggibilità, le spese per la realizzazione del progetto devono essere sostenute dal giomo successivo dalla data di presentazione delle domande di aiuto ed entro e non oltre la data di rilascio delle domande di pagamento del saldo. Le fatture e relativi bonifici, correlate alle spese sostenute, dovranno risultare essere emesse dal giorno successivo dalla data di presentazione delle domande di aiuto ed entro e non oltre la data di rilascio delle domande di pagamento del saldo.

Qualora dovessero risultare delle spese sostenute in data antecedente alla data di presentazione della domanda di aiuto, ovvero coincidente con la data di presentazione della suddetta domanda, tale spesa non verrà ammessa all'aiuto: la spesa non ammessa inficerà l'ammissibilità dell'investimento.

La corretta tempistica della realizzazione degli investimenti dovrà essere verificata tramite l'acquisizione dei documenti attestanti l'inizio dei lavori, utilizzando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i documenti di trasporto del bene. I dati dei documenti di trasporto del bene di norma sono indicati sulla fattura elettronica. Alla fattura differita (TD24) deve essere sempre allegato il DDT, al fine di accertare il momento in cui il bene è stato realmente consegnato al destinatario, mediante la data di inizio del trasporto. Il documento di trasporto si riterrà corretto se recante la firma del conducente e la firma del destinatario.

Inoltre, nelle fatture dovrà essere indicata, <u>obbligatoriamente</u>, una dicitura che permetta di rilevare che la fattura è oggetto di rendicontazione nell'ambito del finanziamento unionale previsto per gli Investimenti.

La dicitura da indicare dovrà fare riferimento alla campagna ed alla normativa unionale che prevede il sostegno.

Qualora la fattura non dovesse riportare la descrizione richiesta, pena la non ammissibilità della spesa collegata, è consentita l'integrazione elettronica della fattura, da unire e conservare all'originale della stessa, secondo le procedure previste dall'Agenzia delle Entrate.

15. Controlli

In sede di istruttoria, gli Organismi pagatori in indirizzo verificano:

- l'ammissibilità della domanda secondo le specifiche definite dalla Regione interessata;
- che i richiedenti siano in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 ed al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274.



Le domande di aiuto ammissibili sono inserite in una graduatoria finalizzata alla completa utilizzazione del plafond finanziario disponibile per ciascuna Regione, tenuto conto delle determinazioni adottate dalle Regioni medesime concernenti l'aiuto da erogare in relazione a ciascuna operazione.

Le operazioni relative all'investimento ammesso all'aiuto devono risultare realizzate in data successiva alla data di presentazione della domanda di aiuto e dovranno essere concluse e completate non oltre il termine per la presentazione delle domande di pagamento di saldo.

Non sono ammesse proroghe, rispetto ai termini sopra disposti, per la realizzazione degli investimenti ammessi all'aiuto.

Gli Organismi pagatori procedono all'effettuazione di un controllo in loco di tutte le operazioni contenute nella domanda di pagamento di saldo, al fine di verificare che esse siano state effettivamente eseguite. Tale controllo è propedeutico al pagamento dell'aiuto.

Ai sensi dell'articolo 11 del Reg. UE 2022/126, paragrafo 1, lett. b), l'investimento, oggetto del contributo, deve mantenere, per almeno cinque anni, il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato, con divieto di alienazione, cessione e trasferimento a qualsiasi titolo, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto e/o della domanda di pagamento saldo.

Per i controlli da porre in essere relativamente al vincolo quinquennale, occorre far riferimento ai criteri già disciplinati con la circolare n. 8699 del 4 febbraio 2025.

16. Utilizzazione del plafond annuale previsto nell'ambito del PSP

In relazione all'esigenza di utilizzare completamente le risorse finanziarie annualmente disponibili, si fa presente che la spesa per un investimento annuale è imputata all'anno in cui è avvenuta l'erogazione.

Se per un investimento biennale è stato chiesto un anticipo su garanzia, come specificato al paragrafo 9, l'importo dell'anticipo è imputato all'anno in cui è stato erogato. Se non è stato erogato alcun anticipo, l'intero importo dell'aiuto è imputato all'anno in cui è avvenuta l'erogazione (cioè al secondo anno dell'investimento).

17. Sanzioni, recuperi e Penalità

Qualora l'anticipo erogato dall'OP non venga integralmente utilizzato, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 24 del regolamento delegato 2022/127 e dall'articolo 56 del regolamento di esecuzione 2022/128.

Gli OP applicano, altresì, le seguenti penalità:

- a) 3 anni di esclusione dall'intervento disciplinato dal presente decreto, se l'importo non speso è superiore o uguale al 50% dell'anticipo erogato;
- b) 2 anni di esclusione dall'intervento disciplinato dal presente decreto, se l'importo non speso è superiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato;
- c) 1 anno di esclusione dall'intervento disciplinato dal presente decreto, se l'importo non speso è superiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo erogato.



La penalità, di cui al comma 2, lettera a), si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento del saldo entro i termini stabiliti nelle disposizioni regionali o qualora l'anticipo sia stato versato e sia stata presentata domanda di rinuncia.

Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento di saldo, presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e sono rigettate.

Qualora l'importo del contributo versato sia superiore all'importo accertato come dovuto dopo l'esecuzione dei controlli, si procede al recupero del sostegno indebitamente versato.

Nessuna penalità si applica nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali individuate a livello unionale e/o nazionale, istruite e riconosciute conformemente alla vigente normativa unionale e nazionale di pertinenza, nonché di approvazione di modifiche al progetto iniziale oppure in presenza di economie di spesa, o qualora l'anticipo non sia stato versato e sia stata presentata domanda di rinuncia nei 30 giorni precedenti il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di saldo o se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato.

18. Comunicazione delle informazioni

Gli Organismi Pagatori devono comunicare ad Agea per il successivo inoltro alla Commissione UE i dati relativi al numero delle domande ammissibili all'aiuto ed i relativi importi, entro il termine del 15 marzo di ciascun anno; entro il 20 febbraio di ciascun anno gli stessi Organismi Pagatori devono comunicare il numero delle imprese beneficiarie, il volume totale dell'investimento, il numero dei progetti annuali e di quelli biennali, nonché il numero di imprese che hanno introdotto nuovi prodotti, trattamenti o tecnologie.

Se erogano aiuti integrativi, le Regioni compilano l'allegato VII del regolamento di esecuzione e lo trasmettono al Ministero entro il 20 febbraio di ciascun anno.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

IL DIRETTORE

(Dr. Salvatore Carfì)

Firmato digitalmente da: SALVATORE CARFI Data: 07/02/2025 16:29:49